SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 7 giugno 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero delle attività produttive

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Agenzia delle entrate

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 105

Ministero delle attività produttive

DECRETO 19 maggio 2004.

Graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni per l'imprenditoria femminile, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, 5º bando, approvate dalla regione Puglia.

04A05669

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2004.

Indizione della «Giornata nazionale della donazione del sangue».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», ed, in particolare, l'art. 5, comma 2, lettera *a)*;

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, recante la «Disciplina delle attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati»;

Visto in particolare l'art. 12, comma 5, di detta legge, che demanda al Ministero della sanità, nell'ambito del «Piano sanitario nazionale» la definizione di un progetto specifico per le attività trasfusionali;

Visto il decreto del Ministero della sanità in data 1° settembre 1995, recante «Linee-guida per lo svolgimento di attività mirate di informazione e promozione della donazione di sangue nelle regioni che non hanno conseguito l'autosufficienza» che attribuisce all'autorità centrale il compito di organizzare «periodiche campagne informative a carattere nazionale (o pluriregionale), finalizzate alla crescita di una diffusa coscienza di donazione», al fine di assicurare il pieno funzionamento dell'organizzazione trasfusionale;

Visto il decreto del Ministero della sanità in data 1° marzo 2000, recante «Adozione del progetto relativo al piano nazionale sangue e plasma per il triennio 1999-2001»;

Visto il Piano sanitario nazionale 2003-2005 che al punto 3.5 considera le attività di medicina trasfusionali come «parte integrante dei livelli essenziali di assistenza garantiti dal Servizio sanitario nazionale» e pone come obiettivo primario incrementare «in tutto il territorio nazionale il numero dei donatori volontari periodici e non remunerati per eliminare le carenze di sangue ancora esistenti in alcune regioni»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», con particolare riguardo all'art. 45 e la legge-quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266, che riconoscono un ruolo fondamentale ed insostituibile alle associazioni dei donatori volontari di sangue;

Considerato che le associazioni dei donatori volontari di sangue più rappresentative a livello nazionale quali AVIS, FIDAS, CRI e FRATRES, hanno fatto pervenire tramite il comitato di coordinamento C.I.V.I.S., formale richiesta di indizione della «Giornata nazionale per la donazione del sangue», nell'anno 2004, per il giorno 14 giugno p.v., poiché tale data coincide con la «Giornata mondiale della donazione del sangue»;

su proposta del Ministro della salute

EMANA

la seguente direttiva:

La «Giornata nazionale della donazione del sangue» è indetta per il 14 giugno 2004. Le amministrazioni pubbliche, si impegnano a promuovere nell'ambito delle rispettive competenze, attraverso idonea informazione e tramite iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, l'incremento della donazione del sangue nella popolazione.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2004

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: BERLUSCONI

Il Ministro della salute: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2004
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 294

04A05842

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 maggio 2004.

Abilitazione, per il solo requisito essenziale n. 2, emesso a favore di C.S.I. S.p.a. di Bollate - (CSI002/04). Direttiva 89/106/CEE, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dalla direttiva n. 93/68/CEE;

Visto il decreto Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 499 del 10 dicembre 1997, ed in particolare l'art. 9;

Visto il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156;

Considerato che la direttiva, il decreto del Presidente della Repubblica e il decreto interministeriale sopra citati individuano tra gli altri il requisito essenziale n. 2 concernente la «Sicurezza in caso di incendio»;

Considerata positivamente espletata e conclusa l'istruttoria di cui al decreto interministeriale citato svolta nei riguardi di C.S.I. S.p.a. con sede in Bollate (Milano) - via Lombardia n. 20, in relazione all'applicazione delle norme tecniche armonizzate di seguito indicate per gli aspetti concernenti il solo requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»;

Decreta:

Il C.S.I. S.p.a. con sede in Bollate (Milano), via Lombardia n. 20, nel seguito denominato «Organismo», è abilitato, nell'ambito di tutta la legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione UE, all'espletamento dell'attestazione della conformità alle seguenti norme tecniche armonizzate e in qualità della tipologia di organismo specificata, per gli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»;

Organismo di certificazione, organismo di ispezione e laboratorio di prova:

1) EN 671 - 1:2001 «Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Naspi antincendio con tubazioni semirigide»;

2) EN 671 - 2:2001 «Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Idranti a muro con tubazioni flessibili».

L'attività complessiva dell'«Organismo» deve svolgersi in piena aderenza al contenuto delle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del rappresentante legale dott. ing. Pasqualino Cau e del direttore tecnico dott. ing. Roberto Zavattari secondo le rispettive competenze.

Qualsivoglia variazione nelle condizioni dichiarate dall'«Organismo» nell'istruttoria di abilitazione deve essere comunicata alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno per la necessaria approvazione preventiva.

L'«Organismo» deve inoltre conformarsi a tutte le disposizioni che vengono emanate nel settore concernente l'attività oggetto della presente abilitazione.

Il presente decreto dirigenziale è inoltrato anche al Ministero delle attività produttive per i successivi adempimenti di competenza previsti dalla legislazione citata in premessa e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente abilitazione decorre dalla data della suddetta pubblicazione ed ha una durata di sette anni.

Roma, 4 maggio 2004

Il direttore centrale: BARZI

04A05835

DECRETO 12 maggio 2004.

Abilitazione, per il solo requisito essenziale n. 2, emesso a favore di I.M.Q. S.p.a. di Milano - IMQ001/04. Direttiva 89/106/CEE, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dalla direttiva n. 93/68/CEE;

Visto il decreto Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 499 del 10 dicembre 1997, ed in particolare l'art. 9;

Visto il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156;

Considerato che la direttiva, il decreto del Presidente della Repubblica e il decreto interministeriale sopra citati individuano tra gli altri il requisito essenziale n. 2 concernente la «Sicurezza in caso di incendio»;

Considerata positivamente espletata e conclusa l'istruttoria di cui al decreto interministeriale citato

svolta nei riguardi di I.M.Q. S.p.a. con sede in Milano, via Quintiliano n. 43, in relazione all'applicazione delle norme tecniche armonizzate di seguito indicate per gli aspetti concernenti il solo requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»;

Decreta:

L'I.M.Q. S.p.a. con sede in Milano - via Quintiliano n. 43, nel seguito denominato «Organismo», è abilitato, nell'ambito di tutta la legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione UE, all'espletamento dell'attestazione della conformità alle seguenti norme tecniche armonizzate e in qualità della tipologia di organismo specificata, per gli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»;

Organismo di certificazione, organismo di ispezione e laboratorio di prova:

1) EN 54-3 : 2001 + A1 : 2002 «Sistemi di rivelazione e di segnalazione incendi. Dispositivi sonori di allarme incendio»;

2) EN 54-4 : 1997 + A1 : 2002 «Sistemi di rivelazione e di segnalazione incendi. Apparecchiatura di alimentazione»;

Organismo di certificazione e organismo di ispezione:

3. EN 1856-1:2003 «Camini. Requisiti per camini metallici. Prodotti per camini sistema»;

L'attività complessiva dell'«Organismo» deve svolgersi in piena aderenza al contenuto delle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del rappresentante legale dott. ing. Giancarlo Zappa e del direttore tecnico dott. ing. Valberto Baggio secondo le rispettive competenze.

Qualsivoglia variazione nelle condizioni dichiarate dall'«Organismo» nell'istruttoria di abilitazione deve essere comunicata alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del Ministero dell'interno per la necessaria approvazione preventiva.

L'«Organismo» deve inoltre conformarsi a tutte le disposizioni che vengono emanate nel settore concernente l'attività oggetto della presente abilitazione.

Il presente decreto dirigenziale è inoltrato anche al Ministero delle attività produttive per i successivi adempimenti di competenza previsti dalla legislazione citata in premessa e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente abilitazione decorre dalla data della suddetta pubblicazione ed ha una durata di sette anni.

Roma, 12 maggio 2004

Il direttore centrale: BARZI

04A05834

DECRETO 4 giugno 2004.

Disposizioni in materia elettorale ai capi degli uffici consolari per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;

Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 128 del 3 giugno 2004, attestante il raggiungimento, con i singoli Paesi dell'Unione europea, delle intese atte a garantire le condizioni richieste dalla legge per l'esercizio del voto dei cittadini italiani ivi residenti;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi del quinto comma del citato art. 25, alla emanazione di norme per dare attuazione alle suddette intese, in osservanza delle disposizioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18, della legge 9 aprile 1984, n. 61, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, e delle altre norme in essi richiamate;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione delle sezioni elettorali e designazione della relativa sede

1. Ai fini della votazione per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i capi degli uffici consolari di cui all'art. 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'art. 6 della legge 9 aprile 1984, n. 61, devono accertare, per il territorio di competenza, che i locali scelti per le sedi dei seggi elettorali siano idonei allo svolgimento delle operazioni ad essi demandate, evitando, ove possibile, che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attività industriali e commerciali.

2. La sala della votazione deve essere a disposizione dell'ufficio elettorale di sezione ininterrottamente per tutta la durata delle operazioni di votazione, nonché durante le relative operazioni preliminari.

3. I capi degli uffici consolari provvedono, ove necessario, a stipulare i contratti, secondo le norme e gli usi del luogo, al fine di ottenere la disponibilità dei locali da adibire a seggi elettorali, essi sono parte contraente per la definizione di ogni onere o responsabilità conseguente.

4. Qualora per sopravvenute, gravi circostanze sia necessario variare la sede di una sezione elettorale in una data successiva al 1° giugno 2004, il capo dell'ufficio consolare deve darne comunicazione telegrafica alla direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero

dell'interno, provvedendo ad informarne tempestivamente gli elettori interessati con i mezzi più idonei. All'entrata della sede che è stato necessario variare, durante le ore di votazione, deve essere comunque affisso un avviso, in lingua italiana, che indichi la nuova ubicazione della sezione elettorale.

5. Entro il 7 giugno 2004 l'Ambasciata d'Italia competente trasmette al Ministero degli affari esteri del Paese ospitante l'elenco completo delle sezioni istituite nel Paese stesso per la votazione degli elettori italiani.

Art. 2.

Locali per attività di propaganda elettorale

1. I capi degli uffici consolari di cui all'art. 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, modificato dall'art. 6 della legge 9 aprile 1984, n. 61, si adoperano per reperire - a richiesta del rappresentante effettivo o supplente di un partito o gruppo politico di cui all'art. 31 primo comma, n. 1) della predetta legge n. 18 del 1979 - locali adeguati per l'attività di propaganda elettorale, tenendo in ogni caso presenti le intese concluse con le rispettive autorità di accreditamento.

2. Nel caso in cui i locali di cui trattasi appartengano allo Stato italiano od ai suoi organismi pubblici ovvero allo Stato ospitante ed ai suoi enti pubblici territoriali, le domande devono essere rivolte ai capi degli uffici consolari di cui al comma 1, i quali curano che le concessioni dei suddetti locali seguano l'ordine cronologico della presentazione delle domande stesse e che nessuna discriminazione sia fatta tra i partiti o gruppi politici interessati.

3. L'onere finanziario derivante direttamente o indirettamente dalla concessione a qualsiasi titolo dei predetti locali grava esclusivamente sui partiti o gruppi politici che ne fruiscono.

Art. 3.

Affissioni di propaganda elettorale

1. Nei Paesi che consentono la propaganda elettorale per pubbliche affissioni, le richieste di spazi per le affissioni dei partiti o gruppi politici devono essere sottoscritte da uno dei loro rappresentanti designati a norma dell'art. 31, primo comma, n. 1), della legge 24 gennaio 1979, n. 18, ovvero da un loro mandatario.

2. Nessun onere finanziario derivante direttamente o indirettamente dalla concessione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale può essere posto a carico dello Stato italiano.

3. Gli stampati destinati alle affissioni di propaganda elettorale di cui al presente articolo devono essere redatte in lingua italiana, ove consentito, e devono indicare il norme del committente responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

4. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici comunque assegnate.

5. Nel caso in cui le autorità del Paese ospitante pongano a disposizione di tutti i partiti o gruppi politici di cui al comma 1 spazi indivisi per le affissioni di propaganda elettorale, detti spazi sono ripartiti a tutti i partiti o gruppi che ne hanno fatto richiesta, a cura del capo dell'ufficio consolare o di un suo delegato, in superfici eguali. Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri uno di altezza, tra i richiedenti è stabilito un turno per l'affissione mediante unico sorteggio valevole per tutto il territorio della circoscrizione consolare, da effettuarsi, alla presenza degli interessati, dal capo dell'ufficio consolare o da un suo delegato, in maniera che tutti i richiedenti possano usufruire di eguale spazio, per eguale durata.

Art. 4.

Accesso a trasmissioni radio-televisive

1. Le norme del presente articolo disciplinano le richieste di accesso a trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici di cui all'art. 31, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dirette ad organismi radiotelevisivi appartenenti allo Stato ospitante od a suoi enti pubblici territoriali o che, comunque, sono tenuti a riservare orari di trasmissione a richiesta del Governo centrale o locale e sempre nel rispetto delle intese intercorse con le rispettive autorità di accreditamento.

2. Le richieste devono essere sottoscritte da uno dei rappresentanti dei partiti o gruppi designati a norma dell'art. 31, primo comma, n. 1), della citata legge n. 18 del 1979, ovvero dal loro mandatario e devono essere prodotte al capo dell'ufficio consolare se dirette a emittenti locali ovvero all'Ambasciata d'Italia competente, se dirette ad emittenti a carattere nazionale.

3. Le modalità per l'accesso alle trasmissioni radiotelevisive ed i conseguenti oneri contrattuali ed extra contrattuali sono disciplinati dall'ente al quale la richiesta è diretta.

4. Le autorità diplomatiche o consolari di cui al comma 2 curano che, nella concessione dell'accesso alle trasmissioni siano attuati i principi di cui all'art. 25, comma secondo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, di cui agli articoli 1 e 3 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in modo che siano assicurate la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti e i movimenti politici presenti nella campagna elettorale.

5. Nel rispetto delle intese concluse con le autorità di rispettivo accreditamento, le trasmissioni di propaganda elettorale fatte su richiesta dei partiti o gruppi politici di cui al comma 1 devono essere eseguite in lingua italiana.

6. Nessun onere finanziario derivante direttamente o indirettamente dall'accoglimento delle domande di accesso a trasmissioni può essere posto a carico dello Stato italiano.

Art. 5.

Polizia dell'adunanza dei seggi elettorali

1. Nelle sezioni elettorali istituite nel territorio dei Paesi dell'Unione europea, a norma dell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Egli può richiedere l'intervento degli agenti della forza pubblica posta a disposizione dalle autorità locali per far espellere e, se del caso, fermare o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato, ovvero, se necessario, per sedare tumulti o disordini.

2. I presidenti delle sezioni elettorali hanno obbligo di fare rapporto, tramite l'ufficio consolare competente, al procuratore della Repubblica di Roma, per ogni infrazione, da chiunque commessa, alle norme penali contenute nella legge 24 gennaio 1979, n. 18 e nel testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. I capi degli uffici consolari concordano con le competenti autorità di polizia locale le modalità necessarie per assicurare il libero e spedito accesso degli elettori nei locali di votazione, per impedire assembramenti nelle vicinanze del seggio ed impedire che durante la votazione sia svolta qualsiasi forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

4. Al fine di agevolare lo svolgimento dei compiti dei presidenti di seggio e delle autorità di polizia dei Paesi ospitanti, le rappresentanze consolari di cui all'art. 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'art. 6 della legge 9 aprile 1984, n. 61, provvedono:

a) a comunicare a coloro che sono nominati presidenti di seggio una attestazione della nomina redatta in lingua italiana e corredata della traduzione nella lingua ufficiale del luogo della votazione;

b) a comunicare alle competenti autorità di polizia le generalità dei presidenti di sezione, compresi quelli nominati in sostituzione a norma dell'ultimo comma dell'art. 32 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;

c) alla consegna alle locali autorità di polizia ed ai presidenti di seggio di stampati recanti il testo del presente articolo, redatto in lingua italiana e nella lingua ufficiale del luogo della votazione.

Art. 6.

Relazioni al Ministero degli affari esteri

1. I capi degli uffici consolari sono tenuti a segnalare al più presto alla competente ambasciata ed al Ministero degli affari esteri ogni caso di violazione dei principi di cui all'art. 25, comma secondo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, di cui agli articoli 1 e 3 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, riferendo al tempo stesso sulle eventuali iniziative adottate.

Art. 7.

Disciplina delle operazioni degli uffici elettorali di sezione

1. Per il compimento delle operazioni attinenti alla costituzione dei seggi elettorali, alla preparazione della votazione, alla votazione, ed al trasferimento degli atti della votazione, il Ministero dell'interno e il Ministero degli affari esteri emaneranno istruzioni agli organi previsti dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 e dal decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, per l'attuazione delle disposizioni contenute nelle leggi stesse ed in quelle in esse richiamate.

Roma, 4 giugno 2004

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Ministro degli affari esteri
FRATTINI

04A05901

DECRETO 4 giugno 2004.

Determinazione della data e dell'orario per la votazione, presso i seggi istituiti nei Paesi membri dell'Unione europea, degli elettori italiani ivi residenti, in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 85 del 10 aprile 2004, con il quale sono stati convocati per sabato 12 giugno e domenica 13 giugno 2004 i comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

Visto l'art. 7, terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, che prevede la necessità di determinare con decreto del Ministro dell'interno la data e l'orario per la votazione - presso le sezioni istituite per il voto nei Paesi membri dell'Unione europea - degli elettori italiani ivi residenti;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, che prevede la costituzione, presso ogni ufficio elettorale circoscrizionale, di seggi con il compito di provvedere allo spoglio nel territorio italiano dei voti espressi nelle sezioni istituite nei Paesi membri dell'Unione europea per il voto degli elettori italiani ivi residenti;

Considerato che la data e l'orario di votazione nelle suddette sezioni istituite nei Paesi membri dell'Unione europea devono essere necessariamente anteriori a quelli fissati per la votazione in Italia, al fine di consentire che il relativo scrutinio abbia inizio, nei seggi costituiti presso ogni ufficio elettorale circoscrizionale, alla

stessa ora prevista per tutte le altre sezioni elettorali del territorio italiano, come disposto dall'art. 6, comma 8 del citato decreto-legge n. 408/1994:

Viste le intese raggiunte con i singoli Paesi dell'Unione europea, di cui al comunicato del Ministero degli affari esteri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 128 del 3 giugno 2004;

Decreta:

Art. 1.

Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, la data e l'orario per la votazione degli elettori italiani residenti nei Paesi membri dell'Unione europea sono determinati sulla base dell'ora locale - per ciascun Paese dell'Unione e nei seggi ivi istituiti - come segue:

Austria:
venerdì 11 giugno 2004 dalle ore 17 alle ore 20;
sabato 12 giugno 2004 dalle ore 8 alle ore 20.

Belgio:
venerdì 11 giugno 2004 dalle ore 17 alle ore 21;
sabato 12 giugno 2004 dalle ore 8 alle ore 18.

Cipro:
venerdì 11 giugno 2004 dalle ore 17 alle ore 22;
sabato 12 giugno 2004 dalle ore 7 alle ore 22.

Danimarca:
venerdì 11 giugno 2004 dalle ore 17 alle ore 22;
sabato 12 giugno 2004 dalle ore 9 alle ore 17.

Estonia:
venerdì 11 giugno 2004 dalle ore 17 alle ore 22;
sabato 12 giugno 2004 dalle ore 7 alle ore 22.

Finlandia:
venerdì 11 giugno 2004 dalle ore 17 alle ore 22;
sabato 12 giugno 2004 dalle ore 7 alle ore 22.

Francia:
venerdì 11 giugno 2004 dalle ore 17 alle ore 22;
sabato 12 giugno 2004 dalle ore 7 alle ore 20.

Germania:
venerdì 11 giugno 2004 dalle ore 17 alle ore 22;
sabato 12 giugno 2004 dalle ore 7 alle ore 22.

Grecia:
venerdì 11 giugno 2004 dalle ore 17 alle ore 22;
sabato 12 giugno 2004 dalle ore 7 alle ore 17.

Irlanda:
venerdì 11 giugno 2004 dalle ore 17 alle ore 22;
sabato 12 giugno 2004 dalle ore 7 alle ore 22.

Lettonia:
venerdì 11 giugno 2004 dalle ore 17 alle ore 22;
sabato 12 giugno 2004 dalle ore 7 alle ore 22.

Lituania:
venerdì 11 giugno 2004 dalle ore 17 alle ore 22;
sabato 12 giugno 2004 dalle ore 7 alle ore 22.

Lussemburgo:
venerdì 11 giugno 2004 dalle ore 18 alle ore 21;
sabato 12 giugno 2004 dalle ore 8 alle ore 20.

Malta:
venerdì 11 giugno 2004 dalle ore 17 alle ore 22;
sabato 12 giugno 2004 dalle ore 7 alle ore 22.

Paesi Bassi:
venerdì 11 giugno 2004 dalle ore 17 alle ore 22;
sabato 12 giugno 2004 dalle ore 7 alle ore 22.

Polonia:
venerdì 11 giugno 2004 dalle ore 17 alle ore 22;
sabato 12 giugno 2004 dalle ore 7 alle ore 22.

Portogallo:
venerdì 11 giugno 2004 dalle ore 17 alle ore 22;
sabato 12 giugno 2004 dalle ore 7 alle ore 17.

Regno Unito:
venerdì 11 giugno 2004 dalle ore 17 alle ore 22;
sabato 12 giugno 2004 dalle ore 8,30 alle ore 20,30.

Per l'Irlanda del Nord:
venerdì 11 giugno 2004 dalle ore 17 alle ore 22;
sabato 12 giugno 2004 dalle ore 8,30 alle ore 15.

Repubblica Ceca:
venerdì 11 giugno 2004 dalle ore 14 alle ore 22;
sabato 12 giugno 2004 dalle ore 8 alle ore 17.

Slovacchia:
venerdì 11 giugno 2004 dalle ore 17 alle ore 21;
sabato 12 giugno 2004 dalle ore 9 alle ore 20.

Slovenia:
venerdì 11 giugno 2004 dalle ore 17 alle ore 22;
sabato 12 giugno 2004 dalle ore 7 alle ore 22.

Spagna:
venerdì 11 giugno 2004 dalle ore 17 alle ore 22;
sabato 12 giugno 2004 dalle ore 9 alle ore 19.

Svezia:
venerdì 11 giugno 2004 dalle ore 17 alle ore 22;
sabato 12 giugno 2004 dalle ore 7 alle ore 22.

Ungheria:
venerdì 11 giugno 2004 dalle ore 17 alle ore 22;
sabato 12 giugno 2004 dalle ore 7 alle ore 22.

Il presente decreto sarà comunicato al Ministero degli affari esteri, perché provveda, a mezzo delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane presso i Paesi dell'Unione europea, a dare avviso alle comunità italiane delle date e degli orari relativi alla votazione, come sopra indicati, nelle forme previste dall'art. 7, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Roma, 4 giugno 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A05902

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 maggio 2004.

Trasferimento di credito dalla Cassa mutua per gli esercenti attività commerciali di Enna alla Federazione nazionale commercianti in liquidazione.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei Dipartimenti nel Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno all'altro degli enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle delimitazioni dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 1977 con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, la cassa mutua commercianti di Enna è stata soppressa;

Considerato che l'operazione che ostacola la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente è rappresentata dal credito relativo all'erogazione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica effettuata a suo tempo dalle ex casse mutue artigiani e commercianti vantato nei confronti della regione Sicilia per € 4.570,57;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, trasferendo il suddetto credito dalla cassa mutua commercianti di Enna alla Federazione nazionale commercianti in liquidazione;

Decreta:

Il credito di cui alle premesse di € 4.570,57 nei confronti della regione Sicilia dovuto in base alla situazione patrimoniale presentata dall'ente al momento della sua soppressione, è trasferito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dalla cassa mutua commercianti di Enna alla Federazione nazionale commercianti in liquidazione, la quale verserà il predetto importo alla citata cassa mutua commercianti di Enna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2004

L'ispettore generale capo: D'ANTUONO

04A05837

DECRETO 21 maggio 2004.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 31 marzo 2004 e scadenza 28 aprile 2006, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 maggio 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 59.491 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 24 marzo e 26 aprile 2004, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 31 marzo 2004 e scadenza 28 aprile 2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche di «CTZ-24», con decorrenza 31 marzo 2004 e scadenza 28 aprile 2006, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 24 marzo 2004, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale del 24 marzo 2004.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 24 marzo 2004, entro le ore 11 del giorno 26 maggio 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 24 marzo 2004.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 marzo 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 27 maggio 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 maggio 2004, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 maggio 2004.

A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2006, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per timporto pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 24 marzo 2004, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A05841

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 maggio 2004.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «CO.MI.», in Catanzaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CATANZARO

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 5 agosto 1983, con il quale la sig.ra Zoleo Rosa veniva nominata liquidatore della società cooperativa «CO. MI.», con sede in Catanzaro;

Considerato che la stessa, ad oggi, non ha iniziato la procedura liquidatoria nei confronti della società in questione;

Considerata la necessità di portare a termine la procedura suesposta;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civi1e;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Atteso che, nel caso in specie, non si rende necessario acquisire il parere del Comitato centrale per le cooperative, per come espresso dallo stesso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

La dott.ssa Scarciglia Caterina, nata a Catanzaro il 22 giugno 1975 e residente in Catanzaro, via Buccarelli, n. 27, è nominata liquidatore della società cooperativa «CO.MI.», con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio dott. Giulio Capocasale in data 16 febbraio 1978, repertorio n. 23/6, iscritta al n. 00360050793 del registro imprese, in sostituzione del liquidatore sig.ra Zoleo Rosa.

Catanzaro, 19 maggio 2004

Il direttore provinciale reggente: SPINA

04A05820

DECRETO 19 maggio 2004.

Nomina dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti del settore commercio e servizi, in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Ferrara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FERRARA

Visti gli articoli 1, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recanti norme di attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e, in particolare degli articoli 44, 46 e 49;

Visto il proprio decreto n. 5/02 del 17 aprile 2002 di ricostituzione del comitato provinciale di Ferrara dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in attuazione della legge n. 88/1989 citata, con il quale venivano nominati i signori Claudio Campini e Francesco Stancari tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti del settore commercio e servizi;

Viste le note del 4 maggio 2004 e del 5 maggio 2004 con le quali, rispettivamente, i signori Claudio Campini e Francesco Stancari hanno rassegnato le dimissioni dall'incarico rivestito;

Vista la nota del 12 maggio 2004 con la quale la C.G.I.L. - CDLT di Ferrara segnala in sostituzione i signori Roberto Dal Passo e Daniele Baccarini;

Decreta:

Il sig. Roberto Dal Passo, nato a Massafiscaglia (Ferrara) il 6 giugno 1955 e il sig. Daniele Baccarini, nato a Copparo il 1° maggio 1955 sono nominati rappresentanti dei lavoratori dipendenti del settore commercio e servizi in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Ferrara, in sostituzione dei signori Claudio Campini e Francesco Stancari, dimissionari, che pertanto decadono dalla nomina.

Ferrara, 19 maggio 2004

Il direttore provinciale: DE ROGATIS

04A05746

DECRETO 19 maggio 2004.

Nomina del rappresentante dei lavoratori dipendenti del settore industria, in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Ferrara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FERRARA

Visti gli articoli 1, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recanti norme di attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e, in particolare degli articoli 44, 46 e 49;

Visto il proprio decreto n. 5/02 del 17 aprile 2002 di ricostituzione del Comitato provinciale di Ferrara dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in attuazione della legge n. 88/1989 citata, con il quale veniva nominato il sig. Lorenzo Bruciaferri tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti del settore industria;

Viste la nota dell'8 maggio 2004 con la quale il sig. Lorenzo Bruciaferri ha rassegnato le dimissioni dell'incarico rivestito;

Vista la nota del 12 maggio 2004 con la quale la C.G.I.L. - CDLT di Ferrara segnala in sostituzione il sig. Fabrizio Nannini;

Decreta:

Il sig. Fabrizio Nannini, nato a Cento (Ferrara) il 30 gennaio 1953 è nominato rappresentante dei lavoratori dipendenti del settore industria in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Ferrara, in sostituzione del sig. Lorenzo Bruciaferri, dimissionario, che pertanto decade dalla nomina.

Ferrara, 19 maggio 2004

Il direttore provinciale: DE ROGATIS

04A05747

DECRETO 25 maggio 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di quattro società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI IMPERIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro che le svolgono per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma, del codice civile, che prevede che siano dall'autorità di vigilanza cancellate dal registro delle imprese le cooperative e gli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i benefici d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Esaminati gli atti d'ufficio e le aggiornate visure camerali, dai quali emerge che le infrascritte cooperative si trovano ampiamente nelle condizioni di cui all'anzidetto articolo;

Decreta:

Le quattro sotto elencate cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* citato in premessa, sono cancellate dal registro delle imprese:

1) società cooperativa a r.l. «Primavera 88» in liquidazione dal 31 maggio 1991, con sede in Bordighera, costituita per rogito notaio Balbo Domenico in data 16 maggio 1988, repertorio n. 16289, codice fiscale n. 90019980086, REA n. 83189, registro imprese n. IM 055-5605.

2) società cooperativa «Paola Società cooperativa» a r.l. in liquidazione dal 23 aprile 1997, con sede in Ospedaletti, costituita per rogito notaio Panico Maria Rosa in data 17 maggio 1991, repertorio n. 14657, codice fiscale n. 01032380089, REA n. 87578, registro imprese n. IM 055-6467.

3) società cooperativa «So.Co.Fi. Società coop.» a r.l. in liquidazione dal 4 dicembre 1997, con sede in Sanremo, costituita per rogito notaio Balbo Domenico in data 4 febbraio 1991, repertorio n. 22806, codice fiscale n. 01025310085, REA n. 88046, registro imprese n. IM 055-6412.

4) società cooperativa «Cooperativa edilizia A.A.P.I. Intemelia» a r.l. in liquidazione dal 19 settembre 1997, con sede in Ventimiglia, costituita per rogito notaio Viale Renato in data 3 marzo 1978, repertorio n. 31117, codice fiscale n. 00285430088, numero REA 61774, registro imprese n. IM 055-430.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa che lo ha emanato formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Imperia, 25 maggio 2004

Il direttore provinciale reggente: VETTORI

04A05748

DECRETO 25 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Tauer a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materi di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministro del lavoro Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

non ha mai redatto e/o depositato il bilancio di esercizio;

non ha mai compiuto atti di gestione;

non è nelle condizioni di raggiungere gli scopi sociali;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 aprile 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Tauer» a r.l., con sede in Taranto, posizione B.U.S.C. n. 2797/297881, costiuita per rogito notaio dott. Francesco Pizzuti di Taranto in data 9 novembre 2000, repertorio n. 27039, codice fiscale n. 01095850739, omologato da tribunale di Taranto, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 25 maggio 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A05749

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 aprile 2004.

Conferimento al Consorzio per la tutela dei vini DOC «Colli Euganei» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo, previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Colli Euganei».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 10 ottobre 1994 e successive modifiche con il quale stata riconosciuta la DOC dei vini «Colli Euganei» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio per la tutela dei vini DOC «Colli Euganei», con sede in Luvigliano di Torreglia (Padova), via dei Vescovi n. 41, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOC dei vini «Colli Euganei», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 23 ottobre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e della regione Veneto;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Veneto sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 23 ottobre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio per la tutela dei vini DOC «Colli Euganei», con sede in Luvigliano di Torreglia (Padova), via dei Vescovi n. 41, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC dei vini «Colli Euganei», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato dei vini «Colli Euganei», di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurate che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Colli Euganei» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Colli Euganei» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio di produzione è tenuta a verificate l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel progetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, la provincia e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura può delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Colli Euganei», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri la dicitura «sottoposto a controllo ai sensi del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 29.05.2001» e la numerazione attribuita dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità. Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino al termine dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, è consentito l'utilizzo dell'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità. Il sistema di identificazione numerica scelto tra i due citati deve essere comunicato dai Consorzio autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel rispetto di una delle seguenti modalità alternative:

su apposito contrassegno, di forma e/o colore e/o modalità di applicazione sul recipiente diversi rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purché il Consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altresì le modalità di applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;

nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini DOCG;

e) in deroga alle disposizioni di cui alla precedente lettera *d)*, in via di prima applicazione del presente decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie a decorrere dal 1º ottobre 2004. Fino a tale termine potranno essere pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera *d)* e il sistema di identificazione numerico sarà quello riferito al lotto, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Colli Euganei», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Veneto, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto legislativo 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2004

Il direttore generale: ABATE

04A05739

DECRETO 21 maggio 2004.

Approvazione delle modifiche dello statuto sociale del Consorzio per la tutela del Formaggio Mozzarella di Bufala Campana, approvato con decreto ministeriale 24 aprile 2002, concernente il riconoscimento del medesimo Consorzio, e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni, di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 24 aprile 2002 concernente il riconoscimento del Consorzio per la tutela del Formaggio Mozzarella di Bufala Campana e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, sulla denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»;

Visto l'art. 3 del decreto sopra citato che stabilisce che il Consorzio per la tutela del Formaggio Mozzarella di Bufala Campana non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente;

Vista l'istanza prot. n. 12518/2004 del 31 marzo 2004 presentata dal Consorzio per la tutela del Formaggio Mozzarella di Bufala Campana con sede in San Nicola la Strada (Caserta), viale Carlo III n. 128, riguardante le modifiche allo statuto approvato con decreto 24 aprile 2002;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela;

Ritenuto di poter accogliere le predette modifiche in quanto conformi alla vigente normativa;

Decreta:

Articolo unico

Sono accolte le modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela del Formaggio Mozzarella di Bufala Campana e conseguentemente gli articoli 9 e 11 del predetto sono così modificati:

«All'art. 9 (Obbligo dei soci) è aggiunta la seguente lettera *e)*:

e) di cooperare al raggiungimento dei fini sociali e di astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi generali del Consorzio.

I soci del Consorzio, sia direttamente che indirettamente e anche per interposta persona, e se persone giuridiche i rispettivi soci, legali rappresentanti o loro delegati, non potranno far parte a qualunque titolo o ricoprire cariche in enti e/o società né prendere parte ad imprese, in qualunque forma siano costituite, che abbiano scopi analoghi e/o concorrenziali e/o contrastanti con quelli perseguiti nel presente statuto»;

«All'art. 11 (Recesso ed esclusione) alla fine del quarto capoverso è riportata la seguente integrazione: "... o sia venuto meno agli obblighi previsti dall'art. 9 del presente statuto"».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A05738

DECRETO 25 maggio 2004.

Riconoscimento del Consorzio di tutela della «Sopressa Vicentina» D.O.P. e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni, di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai Consorsi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni, protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 492 della Commissione del 18 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 73 del 19 marzo 2003 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Sopressa Vicentina»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela della «Sopressa Vicentina» D.O.P. con sede in Asiago, presso il mandamento di Asiago dell'Associazione artigiani della povincia di Vicenza, via Garibaldi n. 45, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo al requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera preparazioni di carni, individuata all'art. 4, lettera *f)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato CSQA - Certificazioni S.r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Sopressa Vicentina» con decreto ministeriale 4 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2003;

Considerate le funzioni non surrogabili del Consorzio di tutela di una D.O.P. o di I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denomina-

zioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela della «Sopressa Vicentina» D.O.P. al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio di tutela della «Sopressa Vicentina» D.O.P., con sede in Asiago, presso il mandamento di Asiago dell'Associazione artigiani della provincia di Vicenza, via Garibaldi n. 45, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela della «Sopressa Vicentina» D.O.P. è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. «Sopressa Vicentina» registrata con regolamento (CE) n. 492 della Commissione del 18 marzo 2003.

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la D.O.P. «Sopressa Vicentina».

Art. 3.

Il Consorzio di tutela della «Sopressa Vicentina» D.O.P. non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio di tutela della «Sopressa Vicentina» D.O.P. può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. «Sopressa Vicentina» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di tutela della «Sopressa Vicentina» D.O.P. sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Sopressa Vicentina» appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera preparazioni di carni, individuata all'art. 4 lettera *f)* del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A05794

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 20 maggio 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della società F.lli Strini Costruzioni Meccaniche S.r.l., ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 2003, con il quale la società Parmalat S.p.a. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato ed è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi;

Visti i propri successivi decreti in data 30 dicembre 2003, 16, 28, 30 gennaio, 9 febbraio, 2, 8 e 23 aprile 2004, con i quali sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato, le S.p.a. Pamalat Finanziaria, Lactis, Eurolat, Parmataur, Coloniale, Nuova Holding, Hit, Hit International, Dairies Holding International BV, Parmalat Netherlands BV, Parmalat Finance Corporation BV, Parmalat Capital Netherlands BV, Parma Food Corporation BV, Parmalat Soparfi Sa, Olex SA, Eurofood IFSC Limited, e le S.r.l. Parmengineering, Geslat, Contal, Panna Elena C.P.C., Centro Latte Centallo, Newco, Eliair, SAF, G.F.A. e Taurolat e la S.p.a. Parma Associazione Calcio;

Visto il proprio decreto in data 23 febbraio 2004, con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per le società del gruppo Parmalat in amministrazione straordinaria;

Visto l'istanza in data 13 maggio 2004 con la quale il commissario straordinario richiede l'ammissione all'amministrazione straordinaria della S.r.l. Fratelli Strini Costruzioni Meccaniche, a norma dell'art. 3, comma 3 della citata legge n. 39/2004;

Rilevato che, come illustrato nella predetta istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, della citata legge n. 39/2004, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza della F.lli Strini Costruzioni Meccaniche S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

La società F.lli Strini Costruzioni Meccaniche S.r.l. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, della legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi, nato ad Arezzo il 5 ottobre 1934, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 23 febbraio 2004 per la Parmalat S.p.a. e le altre società del gruppo in amministrazione straordinaria.

Il presente decreto è comunicato al tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A05742

DECRETO 31 maggio 2004.

Istituzione di una tessera di riconoscimento per il personale addetto alle attività di vigilanza dell'Ispettorato tecnico dell'industria del Ministero delle attività produttive.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che detta norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assume la denominazione di Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 57, ultimo comma, del codice di procedura penale;

Visto l'art. 293 del regolamento di pubblica sicurezza;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente l'ordinamento giudiziario;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, concernente le norme per la sicurezza del gas combustibile, ed in particolare l'art. 4;

Ritenuta la necessità di fornire il personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria del Ministero delle attività produttive di documenti di riconoscimento in considerazione delle funzioni svolte dagli stessi;

Decreta:

Articolo unico

Al personale addetto alle attività di vigilanza dell'Ispettorato tecnico dell'industria del Ministero delle attività produttive, è rilasciata una tessera personale di riconoscimento avente le caratteristiche indicate nell'allegato 1 al presente decreto.

Il personale munito delle predette tessere è ufficiale di Polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57, ultimo comma, del codice di procedura penale.

La validità della tessera è quinquennale e costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 293 del regolamento di pubblica sicurezza.

L'allegato 1 è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2004

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO 1

Frontespizio

Ministero delle Attività Produttive
D.G.S.P.C.- ISPETTORATO TECNICO DELL'INDUSTRIA

UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Tessera 000

Qualifica: ....

Cognome e nome: ....

Luogo e data di nascita: ....

Data del rilascio: ....

Valida fino al: ....

(Firma del Titolare)

IL DIRETTORE GENERALE

Retro

Ministero delle Attività Produttive
D.G.S.P.C.- ISPETTORATO TECNICO DELL'INDUSTRIA

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART. 293 REG. DI PUBBLICA SICUREZZA RILASCIATA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA

Legge N° 1083 del 6 dicembre 1971

E

DELL'ARTICOLO 57 ULTIMO COMMA DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

04A05833

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 dicembre 2003.

Riprogrammazione risorse legge n. 64/1986, a favore del programma di emergenza idrica nella Regione siciliana. (Deliberazione n. 111/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, che disciplina l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 9, del citato decreto-legge n. 415/1992, che prevede la riallocazione delle risorse rinvenienti da revoche disposte a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, con priorità per gli interventi localizzati nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze dei soppressi organismi dell'intervento straordinario e del relativo personale alle diverse amministrazioni centrali settorialmente competenti ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo per il finanziamento degli interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, ed in particolare l'art. 3 che sostituisce il predetto comma 5;

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e, in particolare, l'art. 61, comma 1, che istituisce il fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse, nel quale confluiscono, fra l'altro, le risorse di cui alla predetta legge n. 64/1986;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e del bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005;

Vista la propria delibera 20 novembre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 9/1996), con la quale è stata tra l'altro disposta una finalizzazione di spesa di 6.294.060 euro (pari a 12.187.000.000 di lire), a carico delle risorse di cui alla legge n. 64/1986, per il finanziamento del secondo stralcio di completamento dell'impianto di depurazione della città di Enna e collettori emissari;

Vista la proposta per il riutilizzo delle risorse rinvenienti dalla richiamata delibera del 20 novembre 1995, di cui alla nota della Presidenza della Regione siciliana n. 15873 del 24 novembre 2003, con la quale viene trasmesso il programma degli interventi proposti dall'ufficio del commissario per l'emergenza idrica in Sicilia, approvato dalla giunta regionale di governo con delibera 21 novembre 2003, n. 360;

Tenuto conto che, con la richiamata delibera regionale n. 360/2003, l'importo di 6.294.060 euro (pari a 12.187.000.000 di lire) a suo tempo destinato da questo Comitato al finanziamento del secondo stralcio di completamento dell'impianto di depurazione di Enna, viene riprogrammato a favore degli interventi proposti dal predetto ufficio commissariale di cui all'allegato «A» della stessa delibera regionale (individuati dal n. 1 al n. 6) secondo un ordine progressivo e fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

Considerato che nella predetta delibera n. 360/2003 viene previsto che la regione, per la parte eccedente la disponibilità di 6.294.060 euro, potrà avvalersi delle rinvenienze dei piani di riutilizzo di cui all'art. 49 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. L'importo di 6.294.060 euro, già destinato con propria delibera del 20 novembre 1995 alla realizzazione dell'impianto di depurazione della città di Enna e non utilizzato, è riprogrammato a favore degli interventi riportati in allegato alla presente delibera, individuati nell'ambito del programma di opere per l'emergenza idrica nella Regione siciliana proposto dalla relativa struttura commissariale ed approvato dalla giunta regionale di governo, con la delibera n. 360/2003 richiamata in premessa.

La Regione siciliana potrà disporre delle rinvenienze dei piani di riutilizzo di cui all'art. 149 della legge regionale n. 10/1999 per la parte eccedente le somme riprogrammate con la presente delibera.

Gli interventi saranno attuati nell'ambito dell'Accordo di programma quadro «risorse idriche» della Regione siciliana.

2. I competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sono autorizzati a disporre, in attuazione della presente delibera e per gli importi sopra indicati, le conseguenti variazioni di bilancio da porre a carico del fondo per le aree sottoutilizzate.

Roma, 5 dicembre 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2004
Ufficio controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 69

ALLEGATO

PROGRAMMA PER L'EMERGENZA IDRICA NELLA REGIONE SICILIANA - INTERVENTI FINANZIATI A CARICO DELLA LEGGE N. 64/1986.

Intervento	Località interessata	Importo (euro)
1. Lavori di rifacimento delle condotte di adduzione e distribuzione dai serbatoi Croce Parrino alla frazione S. Ambrogio	Cefalù (PA)	1.699.315,70
2. Lavori urgenti di manutenzione, ristrutturazione e ammodernamento della rete idrica del comune di Sommatino - adduttrici interne	Sommatino (CL)	462.910,09
3. Riduzione delle perdite idriche: sostituzione condotta principale di adduzione tratto strada Purbella-Pozzetto via Colleorbo	Palazzolo Acreide (SR)	259.000,00
4. Lavori di completamento dell'acquedotto esterno	Santa Domenica Vittoria (ME)	1.239.000,00
5. Ristrutturazione rete idrica comunale	Raffadali (AG)	680.000,00
6. Potenziamento acquedotto comunale: ricerca, captazione, accumulo e distribuzione acqua potabile	Falcone (ME)	(*) 1.953.834,21

(*) A fronte di un importo di 2.246.00000 euro individuato nell'allegato *A* della delibera regionale n. 360/2003 per l'intervento n. 6, il finanziamento disponibile a carico delle risorse di cui alla legge n. 64/1986, per il medesimo intervento, è pari a 1.953.834,21 euro.

04A05836

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 26 maggio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena, il giorno 19 maggio 2004, dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi dell'atto:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 26 maggio 2004

Il direttore regionale: PARDI

04A05812

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale 21 maggio 2004:

De Sio Vincenzo Maria, notaio residente nel comune di Offida, d.n. Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Fermo, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ciprari Maria Cristina, notaio residente nel comune di Porto Sant'Elpidio, d.n. Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Sabaudia, d.n. Latina, con l'anzidetta condizione;

Brigandì Carmela, notaio residente nel comune di Gioia Tauro, d.n. Palmi, è trasferito nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto, d.n. Messina, con l'anzidetta condizione;

Giardina Domenico, notaio residente nel comune di Tortorici, d.n. Messina, è trasferito nel comune di Capo d'Orlando, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Baldascino Giovanna, notaio residente nel comune di Casalbordino, d.n. Chieti, è trasferito nel comune di Capua, d.n. Santa Maria Capua Vetere, con l'anzidetta condizione.

04A05811

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Planet soc. coop. a r.l.», in liquidazione ordinaria, dal 10 dicembre 1999, in Ururi.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

è in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Planet Soc. Coop. a r.l.», in liquidazione ordinaria dal 10 dicembre 1999, con sede in Ururi, costituita per rogito dott. Fiorita Puzone in data 27 febbraio 1998, repertorio n. 50990, registro società 9255, registro R.E.A. 103409, partita I.V.A/codice fiscale 00956970701, posizione B.U.S.C. n. 1338/284822, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse a consentire la prosecuzione della liquidazione, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A05821

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Scienza et Amor soc. coop. a r.l.», in liquidazione ordinaria, dal 21 agosto 1992, in Campobasso.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

è in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Scienza et Amor soc. coop. a.r.l.», in liquidazione ordinaria dal 21 agosto 1992, con sede in Campobasso, costituita per rogito dott. Rossi Antonio in data 19 novembre 1985, repertorio n. 135311, registro società 1743, partita I.V.A/codice fiscale 00688210707, posizione B.U.S.C. n. 902/217290, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse a consentire la prosecuzione della liquidazione, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A05822

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Acli Iniziativa Piccola soc. coop. a r.l.», in Campobasso

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del liquidatore della società cooperativa «Acli Iniziativa Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito dott. Giordano Eliodoro in data 3 dicembre 1999, repertorio n. 223, registro società n. 1578, partita I.V.A/codice fiscale 01404280701, posizione B.U.S.C. n. 1391/290452, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A05823

Liquidazione coatta amministrativa del «Fondo di previdenza integrativa a favore del personale dell'ente autonomo Teatro comunale dell'Opera di Genova».

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 maggio 2004, è stato sottoposto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa il «Fondo di previdenza integrativa a favore del personale dell'ente autonomo Teatro comunale dell'Opera di Genova».

04A05838

Provvedimento concernente l'annullamento limitato della concessione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria.

Con decreto n. 34079 del 20 maggio 2004, è annullata la concessione disposta con D.D. del 3 luglio 2003, n. 32958, della cassa integrazione guadagni straordinaria per contratto di solidarietà, legge n. 863/1984, della ditta «S.p.a. Sbrocchi», con sede in Napoli, unità di Napoli, Salerno e Caserta, limitatamente al periodo dal 1° giugno 2003 al 30 settembre 2003.

04A05817

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 2 giugno 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2276
Yen giapponese	135,64
Corona danese	7,4366
Lira Sterlina	0,66500
Corona svedese	9,1310
Franco svizzero	1,5276
Corona islandese	87,64
Corona norvegese	8,1930
Lev bulgaro	1,9476
Lira cipriota	0,58370
Corona ceca	31,462
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	251,56
Litas lituano	3,4529
Lat lettone	0,6610
Lira maltese	0,4259
Zloty polacco	4,6620
Leu romeno	40797
Tallero sloveno	239,1600
Corona slovacca	39,905
Lira turca	1859277
Dollaro australiano	1,7504
Dollaro canadese	1,6749
Dollaro di Hong Kong	9,5704
Dollaro neozelandese	1,9617
Dollaro di Singapore	2,0944
Won sudcoreano	1429,00
Rand sudafricano	7,9015

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A05864

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETÀ PER AZIONI

Determinazione del tasso semestrale relativo al periodo 1º luglio 2004-31 dicembre 2004, per i finanziamenti a tasso variabile, concessi dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, recante: «Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti», ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e della finanze del 9 gennaio 2003 e ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003.

Si rende noto che per il periodo 1º luglio 2004 - 31 dicembre 2004 il tasso di interesse semestrale per i mutui a tasso variabile calcolato con le modalità previste dall'art. 2, comma 2 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 13 settembre 1999, dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 dicembre 1999, dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 2000, dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 2001, dall'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2001, dall'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2002, dall'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 luglio 2002, dall'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 novembre 2002, dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 febbraio 2003, è stato determinato nella seguente misura:

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 18/2/1999 AL 16/9/1999

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica de tasso Euribor a sei mes rilevato nei giorn lavorativi del mese d maggio 2004)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO % (360/360)	CALCOLO GIORNI 360/360		TASSO SEMESTRALE %
10 anni	2,136	45	2,629	gg	180	**1,315**
15 anni	2,136	50	2,680	gg	180	**1,340**
20 anni	2,136	55	2,731	gg	180	**1,365**

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 17/9/1999 AL 29/12/1999

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica de tasso Euribor a sei mes rilevato nei giorn lavorativi del mese d maggio 2004)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO % (360/360)	CALCOLO GIORNI 360/360		TASSO SEMESTRALE %
10 anni	2,136	30	2,477	gg	180	**1,238**
15 anni	2,136	35	2,527	gg	180	**1,264**
20 anni	2,136	40	2,578	gg	180	**1,289**

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 30/12/1999 AL 18/2/2000

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di maggio 2004)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO % (360/360)	CALCOLO GIORNI 360/360		**TASSO SEMESTRALE %**
10 anni	2,136	10	2,273	gg	180	**1,137**
15 anni	2,136	15	2,324	gg	180	**1,162**
20 anni	2,136	20	2,375	gg	180	**1,187**

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 19/2/2000 AL 27/02/2001

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di maggio 2004)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO % (360/360)	CALCOLO GIORNI 360/360		**TASSO SEMESTRALE %**
10 anni	2,136	10	2,273	gg	180	**1,137**
15 anni	2,136	12	2,294	gg	180	**1,147**
20 anni	2,136	15	2,324	gg	180	**1,162**

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 28/02/2001 AL 01/08/2002

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di maggio 2004)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO % (360/360)	CALCOLO GIORNI 360/360		**TASSO SEMESTRALE %**
10 anni	2,136	0	2,172	gg	180	**1,086**
15 anni	2,136	0	2,172	gg	180	**1,086**
20 anni	2,136	0	2,172	gg	180	**1,086**

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 02/08/2002 AL 18/11/2002

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di maggio 2004)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO % (360/360)	CALCOLO GIORNI 360/360		TASSO SEMESTRALE %
10 anni	2,136	10	2,273	gg	180	**1,137**
15 anni	2,136	15	2,324	gg	180	**1,162**
20 anni	2,136	15	2,324	gg	180	**1,162**

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 19/11/2002 AL 27/01/2003

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di maggio 2004)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO %	CALCOLO GIORNI ACT/360		TASSO SEMESTRALE %
10 anni	2,136	10	2,236	gg	184	**1,143**
15 anni	2,136	15	2,286	gg	184	**1,168**
20 anni	2,136	15	2,286	gg	184	**1.168**

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 28/01/2003 AL 09/03/2003

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di maggio 2004)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO %	CALCOLO GIORNI ACT/360		TASSO SEMESTRALE %
10 anni	2,136	12	2,256	gg	184	1,153
15 anni	2,136	15	2,286	gg	184	1,168
20 anni	2,136	18	2,316	gg	184	1,184

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 10/03/2003

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di maggio 2004)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO %	CALCOLO GIORNI ACT/360		TASSO SEMESTRALE %
10 anni	2,136	12	2,256	gg	184	1,153
15 anni	2,136	15	2,286	gg	184	1,168
20 anni	2,136	18	2,316	gg	184	1,184
25 anni	2,136	20	2,336	gg	184	1,194
30 anni	2,136	22	2,356	gg	184	1,204

04A05843

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI

Nomina del conservatore del registro imprese

La Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli, con deliberazione n. 46 del 7 aprile 2004, ha nominato il conservatore del registro delle imprese di Napoli nella persona della dott.ssa Teodora Ferrara, dirigente dell'Area anagrafe economica dell'ente, con decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

04A05839

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato del Ministero delle attività produttive, relativo al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 318, recante: «Regolamento concernente la realizzazione di progetti e programmi nei settori aeronautico, spaziale e dei prodotti elettronici ad alta tecnologia, suscettibili di impiego duale, a norma dell'articolo 2 della legge 11 maggio 1999, n. 140». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 175 del 30 luglio 2003).

Nel decreto del Presidente della Repubblica citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 175 del 30 luglio 2003, all'art. 2 (Coordinamento degli interventi), comma 2, alla pag. 7, seconda colonna, al tredicesimo rigo, dove è scritto: «... *del Ministero delle attività produttive*, in relazione alle ...», leggasi: «... del Ministero delle attività produttive, *della Presidenza del Consiglio dei Ministri*, in relazione alle ...».

04A05840

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401131/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€ **318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€	0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.